

Zenon Card. Grocholewski

## I FONDAMENTI DEL DIRITTO DI DIFESA NEL DIRITTO CANONICO

Relazione tenuta in occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* dell'Università Cattolica di Pázmány Péter di Budapest (Ungheria), 12 maggio 2010

*Eminenza, Eccellentissimo Nunzio Apostolico, Eccellenze, Magnifico Rettore, Autorità civili ed accademiche, Illustri Membri del Senato Accademico, Professori, Studenti, Signore e Signori.*

Mi sento davvero onorato di ricevere il dottorato *honoris causa* da questa prestigiosa Università Cattolica Pázmány Péter, con la quale fin dalla sua rinascita nel 1992 sono unito con vincoli di stima e di cordiale amicizia.

Quindi all'Eminentissimo Gran Cancelliere, al Rettore Magnifico, al Consiglio della Facoltà di Teologia, al Senato Accademico ed a tutto il Corpo docente esprimo una sentita riconoscenza per questo segno di benevolenza nei miei confronti.

Sono fiero di poter, d'ora in poi, considerare questo importante centro universitario dell'Ungheria, che dimostra pure un solido respiro internazionale, anche come la mia *Alma Mater*.

Sono riconoscente per le amichevoli parole che sono state pronunziate nei miei confronti. Mi sento onorato dalla presenza di tante eminenti personalità.

Mi fa piacere ricevere la menzionata onorificenza in un giorno particolare per la vostra Università. Infatti, come è stato già notato, proprio oggi cade il 375° anniversario da quando il cardinale Arcivescovo di Esztergom Pázmány Péter il 12 maggio 1635 ha firmato il documento di erezione della prima Università Cattolica Ungherese, della quale Voi siete valenti eredi.

Così mi viene offerta una ulteriore occasione per esternare i miei sinceri rallegramenti per il contributo che questo creativo centro di studi e di insegnamento ha dato e continua a dare allo sviluppo scientifico e alla formazione delle persone altamente qualificate nel vostro Paese, che – ricco di risorse culturali e potenziale umano – ha davanti a sé promettenti prospettive.

Voglia il Signore benedire questa Università perché cresca e, con il suo creativo contributo di pensiero e di azione, arricchisca l'Ungheria, l'Europa e il mondo intero.

b. In questa circostanza vorrei proporre una riflessione sui *fondamenti del diritto di difesa nel diritto canonico*. Preliminarmente ritengo opportuno rilevare che tali fondamenti, pur essendo in certa misura comuni nel diritto canonico e in quello statale, in realtà si differenziano molto in questi due ordinamenti giuridici. Il motivo della differenziazione è la base e la dimensione teologica del diritto canonico, messe in luce soprattutto durante l'elaborazione dell'attuale

Codice di Diritto Canonico, la cui struttura e contenuto, come sappiamo, sono stati fortemente determinati dall'insegnamento del Concilio Vaticano II, così che Giovanni Paolo II ha potuto affermare che “in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio *canonistico* [...] la ecclesiologia conciliare”, e che, se è “impossibile tradurre perfettamente in linguaggio *canonistico* l'immagine della Chiesa, descritta nella dottrina conciliare, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso per sé, in quanto possibile, per sua natura deve esprimere”<sup>1</sup>. Marginalmente vorrei notare – entrando nel campo del mio attuale impegno – che lo stesso Concilio, nel Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius* (28 ottobre 1965), ha notato che “nella esposizione del diritto canonico [...] si tenga presente il Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica «De Ecclesia»” (n. 16)<sup>2</sup>.

In ogni caso, non intendo di per sé fare qui un confronto fra l'ordinamento statale e canonico, ma mi propongo di presentare i fondamenti del diritto di difesa nell'ordinamento canonico, fondamenti che determinano anche la specificità di tale diritto nei tribunali ecclesiastici ordinari, come pure nel contenzioso-amministrativo della Chiesa. Comunque per raggiungere tale scopo un certo confronto fra i due ordinamenti appare inevitabile.

In questa prospettiva, non pretendendo di esaurire la complessa problematica, mi soffermerò, nella prima parte, sulla dignità della persona umana come fondamento del diritto di difesa, e poi, nella seconda parte, indicherò brevemente alcuni altri fattori che stanno alla base del diritto di difesa e della sua interpretazione o comprensione nella Chiesa.

## **I. La dignità della persona umana**

### *1. Come fondamento del diritto di difesa*

Anche al diritto di difesa si riferiscono le parole che troviamo nella prima Enciclica di Giovanni Paolo II *Redemptor hominis* (4 marzo 1979): “Se i diritti dell'uomo vengono violati [...] ciò diventa particolarmente doloroso e, dal punto di vista del progresso, rappresenta un incomprensibile fenomeno della lotta contro l'uomo, che non può in nessun modo accordarsi con un qualsiasi programma che si autodefinisca «umanistico»” (n. 17b).

*a. Gli ordinamenti statali.* È quasi ovvio che, come tutti i diritti soggettivi

---

<sup>1</sup> GIOVANNI PAOLO II, Costit. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, con cui è stato promulgato il nuovo Codice (25 gennaio 1983), in AAS 75 (1983), pars II, p. XI.

<sup>2</sup> Ciò ha ricordato anche GIOVANNI PAOLO II nell'*Allocuzione alla Rota Romana* del 18 gennaio 1990, n. 2, in AAS 82 (1990) 873, aggiungendo: “ciò vale *a fortiori* per la sua formulazione, come anche per la sua interpretazione ed applicazione” (ivi).

fondamentali, anche il diritto alla difesa ha il suo fondamento vitale nella dignità della persona umana. A questa dignità si richiama nel campo politico la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, proclamata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 (cf. preambolo), in cui si parla anche del diritto alla difesa (cf. specialmente gli artt. 7-12)<sup>3</sup>. Questa Dichiarazione – nonostante alcune riserve – è stata tante volte apprezzata dalla Santa Sede<sup>4</sup>, specialmente per aver messo in luce la dignità della persona umana e dei suoi diritti<sup>5</sup>. Il crescente riconoscimento della dignità umana nel mondo contemporaneo viene, del resto, con soddisfazione constatato da parte della Chiesa<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Questa *Dichiarazione* è stata inserita anche in I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimoniallem et processualem*, vol. I, Romae 1977, dove è stata indicata la letteratura al riguardo (ormai non più aggiornata) anche in relazione alla problematica in seno alla Chiesa: cf. pp. 309-329.

<sup>4</sup> Cf. ad esempio: GIOVANNI XXIII, Enc. *Pacem in terris* (11 aprile 1963), pars IV, cpv. 14, in AAS 55 (1963) 295-296 (anche se il Pontefice ha qui fra l'altro anche notato: “Nos sane non praeterit, quaedam Professionis huius capita minus probanda nonnullis visa esse; neque id immerito”); PAOLO VI, *Messaggi in occasione del XX anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, del 15 aprile 1968, in AAS 60 (1968) 283-286, e del 4 dicembre 1968, in AAS 61 (1969) 60-61, nonché del XXV anniversario di detta *Dichiarazione*, del 10 dicembre 1973, in AAS 65 (1973) 673-677; SINODO DEI VESCOVI, *Declaratio de iuribus hominum et reconciliatione*, in G. CAPRILE, *Il sinodo dei Vescovi. Terza Assemblea Generale 1974*, Roma 1975, 705-709: 707; GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), n. 17d; ID., *Epistula ad Conradum Waldheim, Consilii Nationum Unitarum Virum a Secretis, XXX expleto anno a «Declaratione Universali Iurium Hominis»*, 2 dicembre 1978, in AAS 71 (1979) 121-125; ID., *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, nn. 1a nonché 3d, in AAS 71 (1979) rispettivamente 422 e 426; ID., *Discorso alla 34<sup>a</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 2 ottobre 1979, nn. 7 e 9, in AAS 71 (1979) 1147-1149; ID., *Messaggio al Presidente della XL Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 14 ottobre 1985, n. 1c, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. VIII, 2 (1985) 983; ID., Enc. *Sollicitudo rei socialis* (30 dicembre 1987), n. 26c; ID., *Messaggio al Presidente della XLIII Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 6 dicembre 1988, in AAS 81 (1989) 566-568; ID., *Messaggio per il 50<sup>o</sup> anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, 30 novembre 1998, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. XXI, 2 (1998) 1156-1159; ID., *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1999*, 8 dicembre 1998, n. 3, in AAS 91 (1999) 378-379.

Riguardo alla critica della *Dichiarazione* a motivo della sua matrice ideologica, distaccata dalla presenza di Dio, cf. fra gli scritti recenti ad es. L. SCARAFFIA, *I diritti dell'uomo: realtà e utopia*, in E. ROCCELLA, L. SCARAFFIA, *Contro il cristianesimo*, Ed. Piemme, Casale Monferrato (AL), 2005, 11-88.

<sup>5</sup> Cf. i luoghi citati nella nota precedente specialmente dall'Enc. *Pacem in terris* di Giovanni XXIII, dai *Messaggi* di Paolo VI del 1968, dalla *Dichiarazione* del Sinodo dei Vescovi, dalle Encicliche *Redemptor hominis* e *Sollicitudo rei socialis*, nonché dai *Messaggi* di Giovanni Paolo II del 1985, 1988 e per la Giornata della Pace del 1999.

<sup>6</sup> Ecco a titolo di esempio alcune affermazioni: “Cresce la coscienza della singolare dignità che compete alla persona umana, superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili” (CONC. VAT. II, Cost. *Gaudium et spes*, n. 26b); “In questa nostra età gli uomini diventano sempre più consapevoli della dignità della persona umana” (CONC. VAT.

b. *Il Magistero della Chiesa*. Alla dignità della persona umana, come fondamento dei diritti dell'uomo, si richiama costantemente anche il Magistero della Chiesa<sup>7</sup>. Nell'insegnamento di Giovanni Paolo II – l'appassionato difensore della dignità dell'uomo e dei suoi diritti inalienabili – questo è quasi un continuo ritornello. Solo a modo di esempio citerò alcune sue affermazioni. Nella sua prima Allocuzione alla Rota Romana, quella del 1979, Giovanni Paolo II ha detto che rientra “nella vocazione della Chiesa anche l'impegno e lo sforzo di essere interprete della sete [...] della dignità che gli uomini e le donne vivamente sentono nell'epoca odierna”; è “in questa funzione” che la Chiesa annuncia e sostiene “i diritti fondamentali dell'uomo in tutti gli stadi della sua esistenza”<sup>8</sup>. Nella sua prima enciclica *Redemptor hominis* (4 marzo 1979), il medesimo Pontefice “nutr[e] la profonda convinzione che non c'è nel mondo di oggi alcun programma in cui, perfino sulla piattaforma di opposte ideologie circa la concezione del mondo, non venga messo sempre in primo piano l'uomo”, aggiungendo con amarezza che “malgrado tali promesse, i diritti dell'uomo vengono in vario modo violati” (n. 17b-c). Nel messaggio al Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione del trentesimo anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” il compianto Pontefice pone le domande: “Nel mondo, come lo troviamo oggi, quali criteri possiamo usare per vedere che i diritti di tutte le persone vengono protetti? Quali basi possiamo offrire come terreno sul quale possano prosperare i diritti sociali e individuali?”; e risponde: “Indiscutibilmente questa base è la *dignità* della persona umana”, e poi ripete: “È in questa *dignità* della persona che i diritti umani trovano la loro sorgente. Ed è il rispetto per questa dignità che dà origine alla loro effettiva protezione”<sup>9</sup>. Quasi identica constatazione troviamo nel

---

II, Dich. *Dignitatis humanae*, inizio); “La prima nota positiva è la piena consapevolezza, in moltissimi uomini e donne, della dignità propria e di ciascun essere umano. Tale consapevolezza si esprime, per esempio, con la *preoccupazione* dappertutto più viva per il *rispetto dei diritti umani* e col più deciso rigetto delle loro violazioni” (GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, n. 26b); “Il diffondersi sempre più vasto e l'affermarsi sempre più forte del *senso della dignità personale di ogni essere umano*. Una corrente benefica oramai percorre e pervade tutti i popoli della terra, resi sempre più consapevoli della dignità dell'uomo” (GIOVANNI PAOLO II, Esort. *Christifideles laici*, n. 5d).

<sup>7</sup> Cf. Ad es. i testi citati al riguardo in G. FILIBECK, *I diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II*, Città del Vaticano 2002, 94-111, ma anche 132-153.

<sup>8</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana* del 17 febbraio 1979, n. 1a, in AAS 71 (1979) 422.

<sup>9</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Epistula ad Conradum Waldheim ...*, cit., pp. 122-123; la traduzione italiana in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. I (1979) 259. In questo contesto il Pontefice ricorda anche le parole del suo Predecessore, Giovanni XXIII, nell'Enc. *Pacem in terris* (11 aprile 1963): “In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona [...]; e quindi è soggetto di diritti e di doveri, che

discorso di Giovanni Paolo II ai Partecipanti al V° Colloquio Internazionale di Studi Giuridici, svoltosi alla Pontificia Università Lateranense nel marzo 1984<sup>10</sup>. Similmente nell'Esortazione Apostolica *Christifideles laici* (30 dicembre 1988) leggiamo: "Il riconoscimento effettivo della dignità personale di ogni essere umano esige il rispetto, la difesa e la promozione dei diritti della persona umana" (n. 38a). Anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* (ed. tipica 1997) rileva: "Il rispetto della persona umana implica il rispetto dei diritti che scaturiscono dalla sua dignità [...] Questi diritti sono anteriori alla società e ad essa si impongono" (n. 1930).

## 2. La differente comprensione della dignità della persona umana

a. *Le divergenti visioni.* Si impone, però, subito l'osservazione che ciò che sotto la dignità della persona umana intende il Magistero della Chiesa è molto più ricco di quello che in realtà viene considerato sotto tale nome negli ordinamenti giuridici statali. È comunque quasi superfluo ricordare qui che la dignità della persona scaturisce dal concetto stesso della persona umana. Sono due termini indissociabilmente collegati tra di loro nell'insegnamento della Chiesa. Evidentemente la Chiesa propone il proprio Magistero al riguardo anche agli ordinamenti statali; essi però non lo prendono in considerazione, almeno direttamente, come fondamento delle proprie legislazioni e della propria prassi.

Quindi, anche se gli elementi del diritto naturale, che si rispecchiano nella visione della dignità dell'uomo nel pensiero laico, sono pure presenti nell'insegnamento della Chiesa<sup>11</sup>, essi sono però talmente rafforzati ed arricchiti dalla Rivelazione<sup>12</sup>, che mi pare di poter affermare che il concetto della Chiesa

---

scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili" (pars I, cpv. 2).

<sup>10</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Partecipanti al V° Colloquio Internazionale di Studi Giuridici*, 10 marzo 1984, n. 4, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. VII,1 (1984) 656.

<sup>11</sup> Cf. GIOVANNI XXIII, Enc. *Pacem in terris*, la prima citazione nella nota seguente. CONCILIO VATICANO II, nota che la dignità della persona umana "si conosce sia dalla parola rivelata di Dio, sia dalla stessa ragione" (Dich. *Dignitatis humanae*, n. 2a). GIOVANNI PAOLO II nell'*Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 4b, citando questa frase, osserva che "la Chiesa non ha mai cessato di proclamare" tale verità (AAS 71 [1979] 426). Similmente il SINODO DEI VESCOVI del 1974: "Se è vero che le verità concernenti la dignità dell'uomo e i suoi diritti sono un bene comune di tutti gli uomini, ne troviamo, per quel che ci riguarda, l'espressione più completa nel Vangelo" (*Dichiarazione....*, p. 707).

<sup>12</sup> GIOVANNI XXIII osserva: "Va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona [...]; e quindi è soggetto di diritti [...] che scaturiscono [...] dalla sua stessa natura [...]. Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna" (Enc. *Pacem in terris*, 11 aprile 1963, pars I, cpv. 2-3). PAOLO VI quindi afferma con orgoglio: "La valutazione che la Chiesa fa dell'uomo [...] è di incomparabile grandezza.

riguardo alla dignità della persona umana è praticamente diverso da quello considerato generalmente nel campo civile.

Il Concilio Vaticano II infatti rileva: “In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo [...] Cristo [...] svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione”<sup>13</sup>. Giovanni Paolo II cita con una certa enfasi queste parole nell’Enciclica *Redemptor hominis* (n. 8b), e quindi conseguentemente aggiunge: “L’uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo – non soltanto secondo immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere – deve [...] avvicinarsi a Cristo” (n. 10a); “In realtà, quel profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell’uomo si chiama Vangelo, cioè la Buona Novella. Si chiama anche Cristianesimo” (n. 10b). Tre mesi dopo aver firmato detta enciclica, il compianto Successore di Pietro – opponendosi diametralmente alla allora ufficiale dottrina marxista in Polonia sulla religione come alienazione dell’uomo – ha gridato sulla piazza della Vittoria a Varsavia il 2 giugno 1979: “Cristo [è] la chiave per la comprensione di quella grande e fondamentale realtà che è l’uomo. Non si può infatti comprendere l’uomo fino in fondo senza il Cristo. O piuttosto l’uomo non è capace di comprendere se stesso fino in fondo senza il Cristo. Non può capire né chi è, né qual è la sua vera dignità, né quale sia la sua vocazione, né il destino finale. Non può capire tutto ciò senza il Cristo”<sup>14</sup>.

Infatti, come ci ricorda il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, “la dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio”<sup>15</sup> e questa “immagine divina, deformata nell’uomo dal primo peccato, è

Nessuna antropologia eguaglia quella della Chiesa sulla persona umana, anche singolarmente considerata, circa la sua originalità, la sua dignità, la intangibilità e la ricchezza dei suoi diritti fondamentali [...]” (*Udienza generale*, 4 settembre 1968, in *Insegnamenti di Paolo VI*, vol VI [1968] 886). GIOVANNI PAOLO II nota: “Fu tale tradizione [giudaico-cristiana] a sviluppare un concetto più alto della *persona umana* vista come immagine di Dio, redenta da Cristo e chiamata ad un destino eterno, dotata di diritti inalienabili e responsabile del bene comune della società. I dibattiti teologici relativi alle due nature di Gesù Cristo hanno consentito l’elaborazione di un concetto di persona, che è la pietra angolare della civiltà occidentale” (*Discorso all’Università di Uppsala*, 9 giugno 1989, in AAS 81 [1989] 1364, la traduzione italiana in *L’Osservatore Romano*, 10 giugno 1989, p. 6).

<sup>13</sup> CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965), n. 22a.

<sup>14</sup> *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. II,1 (1979) 1385-1391, n. 3a. Nell’Enc. *Dominum et vivificantem* (18 maggio 1986), leggiamo: “L’antropologia cristiana: quella teoria e prassi, fondata sul Vangelo, nella quale l’uomo scoprendo in se stesso l’appartenenza a Cristo, e in Lui, l’elevazione a figlio di Dio, comprende meglio anche la sua dignità di uomo” (n. 59c).

<sup>15</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica* (testo tipico 1997), n. 1700; cf. anche nn. 1701-1715, nonché 225, 357, 1730, 1934, 2126. Il CONC. VAT. II ribadisce: la dignità umana “trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione” (Cost. *Gaudium et spes*, n. 21c). GIOVANNI PAOLO II, nell’Esort. Ap. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988), dopo aver

stata restaurata nella sua bellezza originale e nobilitata dalla grazia di Dio” proprio in Cristo, Redentore e Salvatore<sup>16</sup>.

La Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, del Concilio Vaticano II rileva quindi che “la ragione più alta della dignità dell’uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio” (n. 19a; cf. anche n. 21c), che “se manca il fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave” (n. 21c).

Fa coro Giovanni Paolo II nell’Esort. *Christifideles laici* (30 dicembre 1988): “La dignità della persona manifesta tutto il suo fulgore quando se ne considerano l’origine e la destinazione: creato da Dio a sua immagine e somiglianza e redento dal sangue preziosissimo di Cristo, l’uomo è chiamato ad essere «figlio nel Figlio» e tempio vivo dello Spirito, ed è destinato all’eterna vita di comunione beatificante con Dio” (n. 37d).

Sul piano operativo, quindi, “la dignità della persona umana [...] ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina”, ossia nelle beatitudini che “sono al centro della predicazione di Gesù”<sup>17</sup>.

Gli ordinamenti e le legislazioni statali, però, non si basano su quanto è stato rivelato da Dio sul mistero dell’uomo. Quindi, non tengono conto dell’insegnamento della Chiesa sulla dignità della persona umana, che ho soltanto schizzato negli elementi fondamentali.

b. *I differenti punti di riferimento per le legislazioni.* Avendo presente tale realtà, due sono le divergenze che saltano agli occhi:

– Mentre le legislazioni statali prendono in considerazione la persona umana soltanto nella sua *dimensione terrena*, cioè principalmente dal concepimento fino alla morte, il diritto canonico considera la persona nella

---

menzionate le violazioni alla quali viene sottoposta la persona umana, aggiunge: “Ma la sacralità della persona non può essere annullata [...]: avendo il suo incrollabile fondamento in Dio Creatore e Padre” (n. 5c, cf. anche 38a).

Lo stesso ricorda esplicitamente Giovanni Paolo II anche alle Autorità statali, ad esempio: “la dignità della persona [...] è saldamente radicata in Dio” (*Epistula ad Conradum Waldheim, Consilii Nationum Unitarum Virum a Secretis, XXX expleto anno a «Declaratione Universali Iurium Hominis»*, 2 dicembre 1978, in AAS 71 [1979] 123); “Per tutti i credenti - cristiani, musulmani ed ebrei - un [...] legame deriva dalla loro fede in un Dio unico e vero il quale [...] è la fonte e il fondamento della dignità umana” (*Messaggio alla Corte e alla Commissione Europea per i diritti dell’uomo*, 27 dicembre 1979, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. II,2 [1979] 1533); “Al centro del nostro comune retaggio europeo - religioso, culturale e giuridico - vi è il concetto della dignità inviolabile della persona umana, che implica i diritti inalienabili conferiti non dai governi o da istituzioni, ma solo dal Creatore, a immagine del Quale sono stati creati gli uomini” (*Discorso al Consiglio d’Europa*, 3 novembre 2000, n. 2c, in AAS 93 [2001] 164).

<sup>16</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica* (testo tipico 1997), n. 1701.

<sup>17</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, rispettivamente nn. 1700 e 1716; cf. anche tutto l’articolo 2, ossia i nn. 1716-1729.

*dimensione eterna*, trascendente. In altre parole, per il legislatore ecclesiastico la vita qui sulla terra è soltanto una piccola parte dell'esistenza dell'uomo e quindi bisogna avere cura della sua vita soprattutto nella prospettiva eterna.

– Mentre le legislazioni statali mirano ad assicurare soltanto l'*ordine pubblico* e il *bene temporale* degli uomini, il diritto canonico va oltre e mira soprattutto al *bene soprannaturale*. Quindi, fra i principi, approvati dalla Prima Assemblea del Sinodo dei Vescovi nel 1967, e fatti poi propri dal Legislatore, perché guidassero i lavori di redazione del nuovo Codice, leggiamo fra l'altro: "La natura sacra e organicamente strutturata della comunità ecclesiale rende evidente che l'indole giuridica della Chiesa e tutte le sue istituzioni sono ordinate a promuovere la vita soprannaturale. Perciò l'ordinamento giuridico della Chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne conseguono, devono concorrere al fine soprannaturale. Infatti, il diritto nel mistero della Chiesa ha quasi funzione di sacramento cioè di segno di quella vita soprannaturale del cristiano, che indica e promuove. In verità [- vi si è aggiunto realisticamente -] non tutte le norme giuridiche sono emanate per favorire direttamente il fine soprannaturale o la cura pastorale; tuttavia è necessario che concorrano opportunamente al raggiungimento del fine soprannaturale degli uomini"<sup>18</sup>.

Del resto sappiamo bene che il principio che troviamo nell'ultimo canone del nuovo Codice, secondo cui la *salus animarum* "in Ecclesia suprema semper lex esse debet" (can. 1752), è considerato non solo come un coronamento di tutto il Codice, ma anche come principio che si riferisce alla corretta comprensione di tutta la legislazione canonica.

### 3. Le conseguenze nell'ordinamento canonico

Le considerazioni fatte sul concetto della persona umana e della sua dignità nel Magistero della Chiesa, che sono alla base della legislazione canonica come poc'anzi ho indicato, formano anche il fondamento del diritto di difesa nella Chiesa e determinano tale diritto, ossia indicano certe modalità che tale diritto deve seguire. In che modo?

a. *Le norme processuali*. Certamente non per quanto riguarda la *possibilità di ricorrere ai tribunali* ordinari per istituire il processo o al ricorso gerarchico e il successivo processo giudiziario contenzioso-amministrativo, e neppure per quanto concerne l'*osservanza delle relative norme processuali*.

Giovanni Paolo II ha osservato giustamente: "L'istituzione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di

---

<sup>18</sup> *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 3, in *Communicationes* 1 (1969) 79. La traduzione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, n. 1703. Le parole citate sono state parzialmente riferite anche da GIOVANNI PAOLO II, nell'*Allocuzione alla Rota Romana* del 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990) 874-875. Cf. tutta questa *Allocuzione* che tratta della dimensione pastorale del diritto della Chiesa.

civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo, cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico. Ciò facendo, la Chiesa non ha rinnegato la sua missione di carità e di pace, ma ha soltanto disposto un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità e perciò anche della vera pace [...] Il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo un'esigenza del bene pubblico della Chiesa"<sup>19</sup>.

Concordemente con ciò il compianto Pontefice ha ribadito altrove: "Il grande rispetto dovuto ai diritti della persona [...] deve indurre il giudice all'osservanza esatta delle norme processuali, che costituiscono appunto le garanzie dei diritti della persona"<sup>20</sup>.

Il medesimo Pontefice ha anche osservato: "Il Diritto alla difesa [...] deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa"<sup>21</sup>.

Di questo diritto alla difesa e della osservanza delle relative norme processuali tratta del resto esplicitamente il can. 221, come pure il can. 1620, 7° che sancisce la nullità insanabile della sentenza "se all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa". Anche il principio "ius defensionis semper integrum manet", di cui al can. 1598, deve guidare, come ha notato Giovanni Paolo II, "tutta l'attività giudiziaria della Chiesa"<sup>22</sup>.

b. *I valori difesi*. Il concetto della persona umana e quello della dignità della persona umana, come queste vengono comprese dalla Chiesa, determinano invece due altri aspetti concernenti il diritto alla difesa e l'esercizio di tale diritto, cioè *i valori che sono il principale oggetto del diritto di difesa* e una certa *relativizzazione* dell'esercizio di tale diritto.

Riguardo al primo aspetto, occorre osservare che i diritti dei fedeli, difesi

---

<sup>19</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 7b, in AAS 82 (1990) 876.

<sup>20</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 2a, in AAS 71 (1979) 423-424.

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 4, in AAS 81 (1989) 923.

<sup>22</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 2, in AAS 81 (1989) 922. Si veda tutta questa Allocuzione che tratta esplicitamente dell'importanza del diritto alla difesa nel giudizio canonico e mette in rilievo importanti aspetti dell'esercizio concreto di tale diritto. Cf. anche Z. GROCHOLEWSKI, *Specyfika wymiaru sprawiedliwości w Kościele*, in *Prawo Kanoniczne* 41 (1998) III-IV, 23-24.

davanti ai tribunali ecclesiastici, “hanno un indubbio fondamento teologico, in quanto sono correlativi ai doveri dei singoli, alla missione affidata a ciascun fedele nella Chiesa, e cioè in quanto sono diretti alla realizzazione della Chiesa e nello stesso tempo della propria santità”<sup>23</sup>.

Quindi, non è difficile accorgersi che il Codice, parlando dei diritti dei fedeli (cann. 208-231), nella maggioranza dei casi indica quelli connessi con la missione salvifica, ad es. il diritto di impegnarsi per l’annuncio divino della salvezza (cann. 211 e 225 § 1), di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (can. 212 § 3), di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti (can. 213), di rendere il culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito e di seguire il proprio metodo di vita spirituale (can. 214), di promuovere e di sostenere con le proprie iniziative l’attività apostolica (can. 216), il diritto all’educazione cristiana (cann. 217, 226 § 2, 229 §§ 1-2).

Vengono affermati anche alcuni diritti che, benché sembrino trovare un corrispondente nelle legislazioni statali, hanno chiaramente una sfumatura spirituale, ad es. riguardo al diritto dei fedeli di fondare liberamente e di dirigere associazioni, il canone precisa che si tratta delle associazioni che si propongono un fine di carità o di pietà oppure l’incremento della vocazione cristiana nel mondo (can. 215); nella materia del diritto di manifestare ai Pastori le proprie necessità, è stato aggiunto “soprattutto spirituali” (can. 212 § 2); parlando del diritto dei fedeli laici della libertà nelle realtà terrene, viene aggiunto: “usufruendo tuttavia di tale libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa” (can. 227).

È vero, troviamo nel Codice di Diritto Canonico anche i prescritti comuni alle legislazioni statali, ad es. il diritto alla buona fama e alla protezione della propria intimità (can. 220), alla legale rivendicazione e difesa dei propri diritti (can. 221 § 1), di non essere colpiti dalle pene, se non a norma di legge (can. 221 § 3), alla onesta remunerazione (can. 231 § 2). Vale la pena, comunque, notare che anche questi diritti soggettivi, comuni alle legislazioni statali, sono stati inseriti nella legislazione canonica precisamente affinché i fedeli possano senza impedimenti, in concordia, armoniosamente e fruttuosamente realizzare la propria vocazione cristiana e mirare alla salvezza.

Di conseguenza, la Chiesa non soltanto rivendica il “diritto proprio ed esclusivo” di giudicare “1° le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali; 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato” (can. 1401), ma in realtà nei tribunali ecclesiastici vengono principalmente e quasi esclusivamente trattate le cause di nullità matrimoniale,

---

<sup>23</sup> Cf. al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell’attività giudiziaria della Chiesa*, in AA.VV., *Teologia e Diritto Canonico* (“Studi Giuridici”, vol. XII), Città del Vaticano 1987, 196-197.

di natura spiccatamente spirituale. Di tale natura sono anche le altre cause trattate nei tribunali ecclesiastici o in modo amministrativo, come quelle di separazione coniugale, di scioglimento del vincolo matrimoniale, di nullità della sacra ordinazione, di dichiarazione o inflizione delle pene ecclesiastiche, ma anche la stragrande maggioranza delle controversie contenzioso-amministrative (dimissione dei religiosi, rimozione dei parroci, ecc.)<sup>24</sup>.

*c. Una certa relativizzazione dell'esercizio del diritto di difesa.* Il concetto della persona umana e quello della dignità della persona umana, secondo la comprensione della Chiesa, determinano anche, come ho già notato, una certa relativizzazione dell'esercizio del diritto di difesa.

Mi spiego. Se la dignità della persona umana, come viene intesa alla luce della Rivelazione – che è la base dei diritti dei fedeli nella Chiesa, fra i quali quello alla difesa – consiste principalmente nella vocazione alla salvezza eterna, raggiungibile con la santità; se quindi la salvezza è il bene più grande e la realizzazione più perfetta dell'uomo, non c'è alcun dubbio che per essa vale la pena sacrificare qualsiasi altro bene. Questo viene espresso in modo efficace dalle parabole di Gesù sul tesoro nascosto in un campo, che un uomo trova e vende tutti i suoi averi per comprare il campo, e sulla perla preziosa per la quale vale la pena di privarsi di tutto per acquistarla<sup>25</sup>.

Giustamente ha osservato Castillo Lara: “La rivendicazione dei propri diritti [...] non è un essenziale elemento della condotta cristiana. La prudenza, la pazienza e soprattutto la carità possono rendere preferibile cristianamente subire un torto che difendere un diritto”<sup>26</sup>.

Alla luce dei concetti delineati sopra, si tratta qui di tenere conto di una giusta scala dei valori. Nella prospettiva della santità e della salvezza, per un cristiano è pienamente giustificata la lotta per la causa di Dio, ossia per ciò che vale davanti a Dio, per i valori di dimensione eterna. Invece, in nome di questi valori si può e talvolta si deve saper rinunciare ai beni che non hanno una tale dimensione.

Ritengo opportuno illustrare ciò con un esempio (si potrebbe addurne tanti). Una suora di clausura è stata espulsa dalla sua Casa religiosa, non è stata però preclusa per lei la possibilità di continuare la vita contemplativa in un'altra Casa. La suora ha ritenuto ingiusta l'espulsione e ha presentato prima il ricorso gerarchico e, siccome questo non ha avuto l'effetto da lei desiderato, essa ha ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il Tribunale – al quale

---

<sup>24</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, 203-205; ID., *Specyfika wymiaru...*, 24-25; ID., *Specyfika prawa Kościoła katolickiego*, in *Poznańskie Studia Teologiczne* 17 (2004) 29-30.

<sup>25</sup> Cf. Mt 13, 44-45.

<sup>26</sup> R. J. CASTILLO LARA, *La difesa dei diritti nell'ordinamento canonico*, in AA.VV., *Il Diritto alla difesa nell'Ordinamento Canonico* (“Studi Giuridici”, vol. 18), Città del Vaticano 1988, p. XVII.

la Suora si è recata tutta arrabbiata – ha cercato di convincerla a rinunciare al ricorso e trasferirsi ad un'altra Casa per continuare la vita contemplativa, osservando che, se il Signore l'ha chiamata alla vita contemplativa, la cosa migliore per lei era proprio una tale vita. La prosecuzione del discutibile ricorso, che comportava un notevole impegno da parte dell'interessata, probabilmente avrebbe distrutto la sua vita contemplativa, facendo nascere od incentivando sentimenti negativi di rivalità, di antipatie, di rancore, ecc., contribuendo ancora di più ad annientare la realizzazione della propria vocazione. Non entrando ancora nella questione se essa avesse avuto ragione o no, la Segnatura in quel colloquio l'ha invitata a non distruggere la propria vita contemplativa ma a rafforzarla, e – anche se essa riteneva di avere ragione – di prendere la croce, avendo presente l'invito di Gesù: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”<sup>27</sup>; “Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo”<sup>28</sup>. La Suora si è lasciata convincere. Ha ringraziato per il buon consiglio, ha cambiato la Casa per continuare la vita contemplativa (probabilmente a causa di un prolungato proseguimento del ricorso a livello gerarchico già peraltro assai perturbato). Alla luce della chiamata alla santità, ci si pone la domanda piuttosto retorica: che cosa era migliore, il prolungamento della discutibile controversia che certamente indeboliva o distruggeva completamente la vita contemplativa, soprattutto se avesse ottenuto la sentenza negativa (ciò che sembrava probabile), o rinunciare alla lite, accettare una certa umiliazione, per realizzare efficacemente la propria vocazione alla vita contemplativa?<sup>29</sup>.

Ciò vale per un cristiano anche per quanto riguarda un eventuale ricorso e la difesa del proprio diritto davanti ai tribunali statali. Ad esempio, una persona, convinta che l'eredità sia stata divisa male, che cioè a lui spettava di più, e che, se fosse andato al tribunale, avrebbe vinto la causa, mi disse: “Non ho nessuna intenzione di andare al tribunale. Preferisco la concordia, la pace e le buone relazioni nella famiglia che quel pezzo di terra che mi spetta”. Ha quindi rinunciato alla difesa di un suo presunto diritto, per salvare un valore più importante.

Penso che la giusta scala dei valori, vista alla luce del Vangelo, nella quale la difesa dei propri diritti non appare come il bene supremo, e quindi ciò che ho chiamato una certa relativizzazione del diritto di difesa, si rispecchi anche nei canoni che invitano ad evitare i processi veri e propri ed a ricorrere piuttosto alla pacifica, estragiudiziale composizione delle liti, obbligando a ciò tutti i fedeli, e soprattutto i Vescovi, ma anche i giudici, e non soltanto sul nascere della lite, ma in qualunque altro momento, qualora si scorga qualche speranza di buon

---

<sup>27</sup> Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23.

<sup>28</sup> Lc 14, 27. Cf. anche Mt 10, 38 (“non è degno di me”).

<sup>29</sup> Mi riferisco al caso presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot. n. 20519/88 CA.

esito per una tale soluzione (can. 1446<sup>30</sup>), come pure nel can. 1341 che insiste nell'evitare i processi penali e nel risolvere piuttosto in altro modo le situazioni delittuose<sup>31</sup> e nell'abbandono del progetto di creare dei tribunali amministrativi locali<sup>32</sup>.

## II. Altri fattori fondanti il diritto di difesa nell'ordinamento canonico

Oltre al concetto della persona e della sua dignità come fondamenti del diritto di difesa nell'ordinamento canonico, che determinano anche i suoi limiti e modalità di esercitarlo, sullo sfondo di questo diritto appaiono anche altri fattori che ulteriormente chiariscono ed esplicitano la fondazione del diritto in parola in quanto proprio della Chiesa ed illustrano le sue caratteristiche.

Ne vorrei ora indicare i principali, però brevemente, e non solo per mancanza di tempo a disposizione, ma anche perché essi in genere si pongono nella linea tracciata sopra, e perché di essi, anche se in un'altra prospettiva, ho trattato altrove. Si tratta dei seguenti fattori: a. Gli altri diritti soggettivi fondamentali; b. La natura della Chiesa; c. Il concetto della giustizia; d. Le verità teologiche e i valori spirituali.

### 1. *Gli altri diritti soggettivi fondamentali*

Riguardo al can. 221 § 1, che riafferma il diritto di difesa, G. Erlebach giustamente nota che la collocazione di questo canone e l'iter del lavoro preparatorio del Codice in questo punto non lasciano alcun dubbio che si tratti, secondo la comprensione della Chiesa, di un diritto materialmente fondamentale, cioè riconosciuto e non solo concesso dal Legislatore<sup>33</sup>.

Comunque, non è un diritto a se stante<sup>34</sup>, ma piuttosto postulato dall'esistenza di altri diritti fondamentali, come una loro necessaria garanzia. Altrove ho osservato: "Vana sarebbe la proclamazione dei diritti dei fedeli nella Chiesa se non ci fosse la possibilità di una adeguata difesa di tali diritti [...] La constatazione, quindi, del can. 221 § 1 [...] non è che una logica conseguenza

<sup>30</sup> Cf. anche cann. 1341, 1659 § 1, 1676, 1695, 1713-1716, 1718 § 4, 1733-1734.

<sup>31</sup> Cf. al riguardo anche GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 3b, in AAS 71 (1979) 425; Z. GROCHOLEWSKI, *Specyfika prawa ...*, 30.

<sup>32</sup> Cf. a tale riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in AA. VV., *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La recezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè Editore, Milano 2000, 461-499.

<sup>33</sup> G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale* ("Studi Giuridici", vol. 25), Città del Vaticano 1991, 53.

<sup>34</sup> Cf. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza ...*, 47-48.

della rilevanza teologica dell'aspetto operativo dei diritti dei fedeli"<sup>35</sup>.

Pertanto, l'esistenza di altri diritti soggettivi fondamentali dell'uomo – che sono “per se stanti”, ossia radicati immediatamente della dignità della persona umana – costituisce anche un fondamento del diritto alla difesa.

## 2. *La natura della Chiesa*

Nell'Allocuzione alla Rota Romana – già parecchie volte menzionata – del 17 febbraio 1979<sup>36</sup> Giovanni Paolo II ha parlato della “funzione giudiziaria della Chiesa [...] per l'edificazione del Corpo di Cristo” (intr.) e si è posto “il problema del rapporto che intercorre fra tutela dei diritti e comunione ecclesiale” (n. 3a).

A tale riguardo ha notato: “Non c'è dubbio che il consolidamento e la salvaguardia della comunione ecclesiale è un compito basilare che dà consistenza all'intero ordinamento canonico e guida le attività di tutte le sue componenti” e quindi anche quella giudiziaria (n. 3a). In questa prospettiva cita le parole di Paolo VI: “Sed iura fundamentalia baptizatorum non sunt efficacia neque exerceri possunt, nisi quis [...] persuasum sibi habeat eadem iura in communione Ecclesiae esse exercenda; immo haec iura pertinere ad aedificationem Corporis Christi, quod est Ecclesia, ideoque eorum exercitium ordini et paci convenire, non autem licere, ut detrimentum afferant”<sup>37</sup> (n. 3c).

Nel contesto di queste espressioni viene spiegato che si tratta dell'attuazione dell'aspetto pastorale, dell'apertura all'azione dello Spirito Santo (cf. n. 3a), della tutela della comunione ecclesiale, della promozione e protezione del bene comune (cf. n. 3b), dell'assunzione contemporanea dei doveri che derivano dal battesimo (cf. n. 3c), di “doveri di unità e di solidarietà per l'attuazione dei valori superiori del bene comune” (n.3d).

In questa linea si pongono le prescrizioni del Codice che troviamo là dove si parla esplicitamente degli “obblighi e diritti di tutti i fedeli” (cann. 208-223), come: “tutti [i fedeli] cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo” (can. 208); “I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” (can. 209 § 1); “Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti [...] nei confronti della Chiesa” (can. 209 § 2); “Tutti i fedeli [...] devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione” (can. 210); “sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica” (can. 217); “Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli [...] devono tener conto del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e

---

<sup>35</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, 197.

<sup>36</sup> AAS 71 (1979) 422-427.

<sup>37</sup> PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 4 febbraio 1977, in AAS 69 (1977) 149.

dei propri doveri nei confronti degli altri” (can. 223 § 1)<sup>38</sup>.

Quindi anche la natura della Chiesa, ossia i postulati operativi che in modo connaturale ne scaturiscono, devono essere presi in considerazione come fondamento che determina il diritto di difesa nella comunità ecclesiale e il suo esercizio.

In un precedente scritto ho sintetizzato la questione nel modo seguente: “Nella Chiesa, infatti, non si tratta semplicemente che vinca chi ha ragione, ma il concetto della giustizia e la stessa natura della Chiesa – presentata dal Concilio Vaticano II da diversi punti di vista (che presi in considerazione insieme aiutano a cogliere il suo mistero), come «*communio* dei fedeli», come «Popolo di Dio», come «Corpo Mistico di Cristo» e come «Sacramento fondamentale» – richiede che i conflitti nella Chiesa, comprensibili a causa dell’elemento umano ed esterno, vengano risolti nello spirito di carità, di amore, di sincero perdono e di vera riconciliazione (non accontentandosi neppure di un semplice compromesso), ossia che nella soluzione dei conflitti si cerchi di raggiungere le finalità più alte, cioè la sanazione della «*communio*» lacerata, il ripristino della efficace collaborazione fra i membri del Corpo Mistico di Cristo, il rafforzamento della fruttuosa realizzazione della propria specifica vocazione da parte dei singoli membri del Popolo di Dio, l’assegnazione del primato ai valori spirituali”<sup>39</sup>.

### 3. *Il concetto della giustizia*

Come ho rilevato altrove<sup>40</sup>, alla luce della Parola di Dio (sia dell’Antico che del Nuovo Testamento), l’aggettivo “giusto” e corrispettivamente il sostantivo “giustizia” hanno un significato particolare. In tale ottica “giusto”, in riferimento agli uomini, è ciò che Dio vuole. Poiché Dio è somma Saggezza e Amore, non ci può essere niente di più giusto, di più buono, di più benefico per l’uomo che ciò che è l’oggetto della volontà di Dio. Quindi la “giustizia” è l’osservanza della legge di Dio, anche quella delle beatitudini. Da questo punto di vista, il “discorso della montagna” – nel quale Gesù parla della necessità di una “giustizia superiore” a quella che ha caratterizzato gli scribi e i farisei (Mt 5, 20) – è stato chiamato da un biblista proprio la “«carta costituzionale» della giustizia proposta a chi accoglie il lieto annunzio del Regno”<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Cf. anche cann. 211, 212 §§ 1 e 3.

<sup>39</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Specyfika prawa ...*, 29. Più ampiamente in Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, 197-199; ID., *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni estragiudiziali delle controversie*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995) 276-286, specialmente 282-283.

<sup>40</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *La tutela dei diritti...*, 284-286. Cf. anche E. HAMEL, *La rivendicazione dei diritti: significato e limiti*, in G. CONCETTI (a cura di), *I diritti umani. Dottrina e prassi*, Editrice AVE, Roma 1982, 771-781, specialmente 778-781.

<sup>41</sup> L. DI PINTO, *Amore e giustizia: il contributo specifico del Vangelo di Matteo*, in AA.VV.,

Di conseguenza, per il cristiano, è pure “giusto” perdonare<sup>42</sup>, prendere la croce<sup>43</sup>, accettare una umiliazione<sup>44</sup>. A questo, infatti, spesso invita la Sacra Scrittura. In altre parole, è giusto – dal punto di vista cristiano – rinunciare liberamente a un diritto in nome di un valore più alto da realizzare, seguendo l’esempio di Cristo che – per usare le parole di San Paolo – “pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, [...] umiliò se stesso” per salvarci<sup>45</sup>. In questa linea Giovanni Paolo II ha citato le parole di San Tommaso d’Aquino<sup>46</sup>: “Misericordia non tollit iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo”<sup>47</sup>. Tale senso hanno anche le parole di San Leone Magno che noi sacerdoti leggiamo nella *Liturgia delle ore* della 23<sup>a</sup> domenica del tempo ordinario: “Nihil aliud est diligere Deum quam amare iustitiam”<sup>48</sup>.

In questo concetto della giustizia, di cui si deve tenere sempre conto nella vita ed operosità della Chiesa, viene confermato e rafforzato ciò che ho notato sopra (I, 3, a), parlando di una certa relativizzazione dell’esercizio del diritto di difesa.

#### 4. *Le verità teologiche e i valori spirituali*

Siccome la stragrande maggioranza della cause trattate nei tribunali ecclesiastici riguarda specificatamente la nullità del matrimonio, vorrei anche rilevare che alla base delle relative norme specifiche sta la verità della fede circa l’indissolubilità del matrimonio, cioè che il matrimonio per la volontà di Dio è indissolubile, che questa indissolubilità è quindi sempre un bene (anche se secondo i calcoli puramente umani in un caso concreto può sembrare diversamente), e che quindi si deve riconoscere non solo “il principio fondamentale e irrinunciabile della intangibilità della legge divina”<sup>49</sup>, ma anche

---

*Amore - giustizia. Analisi semantica dei due termini e delle loro correlazioni nei testi biblici veterotestamentari e neo-testamentari*, a cura di G. De Gennaro, L’Aquila 1980, 353.

<sup>42</sup> Cf. ad es. Mt 6, 15; 18, 21-35; Mc 1, 25; Lc 6, 37; 17, 3-4; Ef 4, 32; Col 3, 12-15.

<sup>43</sup> Cf. ad es. Mt 10, 38; 16, 24-25; Mc 8, 34-35; Lc 9, 23-24; 14, 27.

<sup>44</sup> Cf. ad es. Mt 23, 12; Lc 1, 48.52; 14, 11; 18, 14; Gc 4, 6.

<sup>45</sup> Fil 2, 5-8; cf anche Mt 20, 28. Giovanni Paolo II ha spiegato: “In effetti nella sua morte, espressione massima di quell’«umiliazione» umanamente inconcepibile di Dio di cui parla la lettera ai Filippesi (cf. Fil 2,6-11), Cristo redime *la dignità di ogni uomo* e ne fonda in modo insuperabile i diritti” (*Udienza generale*, 25 gennaio 1984, n. 1, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. VII, 1 [1984] 140).

<sup>46</sup> *Summa theologiae*, I, q. 21, a. 3, ad 2.

<sup>47</sup> *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 5a, in AAS 82 (1990) 875.

<sup>48</sup> *Sermo 95*, cap. VI, in J. P. MIGNE, *Patrologia Latina*, vol. 54, 464.

<sup>49</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 1996, n. 5b, in AAS 88 (1996) 776.

si deve riconoscere alle persone in difficoltà – come sottolinea Giovanni Paolo II – il diritto “di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l’esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale – continua il Pontefice – non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità”<sup>50</sup>.

Inoltre un valido connubio è considerato un bene pubblico<sup>51</sup>, ossia “l’unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale”<sup>52</sup>, “un dono irrevocabile di Dio ai coniugi, ai loro figli, alla Chiesa e alla società civile. Soltanto nel rispetto di questo dono – nota il compianto Pontefice – è possibile trovare la felicità eterna e quella sana anticipazione nel tempo, concessa a coloro che, con la grazia di Dio, s’identificano con la sua Volontà, sempre benigna malgrado possa apparire talvolta esigente. Va allora tenuto presente che il Signore Gesù non ha esitato a parlare di un «giogo», invitandoci a prenderlo e confortandoci con questa misericordiosa assicurazione: «Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero»”<sup>53</sup>.

Parlando ai Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, il Santo Padre nel 2001 ha detto: “voi operate a tutela della santità ed indissolubilità del matrimonio e, in definitiva, dei sacri diritti della persona umana”<sup>54</sup>.

Questa realtà ha spinto il legislatore ad esigere una particolare serietà nella trattazione delle cause matrimoniali, e cioè che oltre alle prove addotte in favore della nullità del matrimonio vengano presentate e considerate seriamente anche quelle in favore della validità. Spesso si parla in questo senso della “difesa del valido connubio”; in realtà si tratta della seria ricerca della verità oggettiva, nella quale ricerca – per ovviare quanto più possibile la sentenza sbagliata – non si può prescindere dall’attenta considerazione di tutto ciò che si può presentare anche in favore della validità del matrimonio. Giovanni Paolo II nell’allocuzione alla Rota Romana del 1989, che riguarda proprio il diritto di difesa, nota: “Non posso non rilevare che il pieno rispetto per il diritto alla difesa ha una sua

---

<sup>50</sup> *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 5b, in AAS 82 (1990) 875. Vedi al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici...*, 203-204.

<sup>51</sup> GIOVANNI PAOLO II, presenta una visione della Chiesa che “tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana” (*Allocuzione alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 3b, in AAS 71 [1979] 425).

<sup>52</sup> *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 5b, in AAS 82 (1990) 875.

<sup>53</sup> *Ibidem*, n. 6a, pp. 875-876.

<sup>54</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, n. 1, in AAS 93 (2001) 358.

particolare importanza nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, sia perché esse riguardano così profondamente ed intimamente la persona delle parti in causa, sia perché trattano dell'esistenza o meno del sacro vincolo matrimoniale. Tali cause esigono, perciò, una ricerca della verità particolarmente diligente<sup>55</sup>.

Per il medesimo motivo:

– Per dette cause sono state stabilite alcune norme specifiche (cann. 1671-1691), è richiesta la presenza del difensore del vincolo (cf. can. 1432), il giudice, nella fase istruttoria del processo, può e talvolta deve supplire anche la negligenza delle stesse parti (can. 1452)<sup>56</sup>, è stabilita la natura pubblicistica di questi processi<sup>57</sup>.

– Nelle cause matrimoniali, anche se una delle parti avesse rinunciato all'esercizio del diritto di difesa, rimane per il giudice il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe addurre, nonché di cercare con pazienza la sua piena collaborazione nel processo<sup>58</sup>.

– Dette cause non passano mai in giudicato (cann. 1643-1644), un principio difficilmente comprensibile nel campo del diritto statale.

– ecc.

Non si tratta solo della difesa della validità “ex officio”, ma in certi casi anche della nullità (cf. can. 1452); anzi, anche la nullità del matrimonio può essere accusata “ex officio” dal promotore di giustizia (cf. can. 1674), e quindi dichiarata contro la volontà dei coniugi.

Tutto questo, che ovviamente condiziona il diritto di difesa, trova il fondamento nella natura del matrimonio e nelle sue proprietà essenziali, e specialmente nella sua indissolubilità. Questi fattori, che a motivo della specifica natura del matrimonio condizionano il diritto di difesa, li ho esposti piuttosto in modo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il mio interesse è di dimostrare che certe verità della fede e i conseguenti valori, possono influire sulle modalità di esercitare il diritto di difesa.

Ritengo doveroso aggiungere – pur non affrontando la questione nella sua complessità – che ciò non riguarda solo il matrimonio. In realtà, anche altri valori spirituali, irrinunciabili condizionano il diritto alla difesa. Ad esempio: il segreto sacramentale, che rende incapaci di testimoniare i sacerdoti “per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale” (can.

<sup>55</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 8c, in AAS 81 (1989) 925.

<sup>56</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 1996, n. 2b-c, in AAS 88 (1996) 774.

<sup>57</sup> *Ibidem*, nn. 3-4, pp. 774-775.

<sup>58</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 5b, in AAS 81 (1989) 923.

1550 § 2); il bene pubblico in genere, che non ammette la transazione o l'arbitrato (cf. can. 1715).

## Conclusione

Concludendo vorrei fare due constatazioni:

– parlando del diritto di difesa nell'ordinamento giuridico della Chiesa, non si può prescindere dal concetto della persona umana e della sua dignità come esse si presentano alla luce del Vangelo, e neppure da altre verità e valori fondamentali della fede specialmente riguardo alla natura della Chiesa, al concetto teologico della giustizia, alla natura del matrimonio;

– il diritto canonico e la prassi canonica in realtà appaiono fondate sulla delineata luce del Vangelo e della Tradizione, in quanto interpretata dal Magistero della Chiesa<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> CONCILIO VATICANO II ci insegna: “Il compito di interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è stato affidato al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo [...] E' chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter sussistere l'uno senza l'altro, e tutti insieme, ciascuno secondo il proprio modo, sotto l'azione del medesimo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime” (Cost. dogmatica *Dei verbum*, n. 10b-c).